

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **La tassazione dei beni di lusso dopo la manovra salva Italia**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 del DL n.201/2011 (ovvero la così detta manovra salva Italia, convertita in legge n. 214/2011) sono stati previsti alcuni **prelievi a carico di coloro che possiedono beni di lusso**, quali **macchine sportive, aeromobili e natanti**. Con il provvedimento d'emergenza varato dal governo tecnico per fronteggiare il perdurante stato di crisi economica che ha colpito, in particolare, lo stato italiano, infatti, **sono stati istituiti dei prelievi** (o dei prelievi aggiuntivi) **a capo di coloro che dal tenore di vita dimostrato possono contribuire maggiormente degli altri soggetti**. Evidenziamo, in particolare, la previsione di un **aumento dell'addizionale al bollo** (c.d. superbollo) introdotto originariamente con la **manovra di ferragosto**: oltre **all'aumento del prelievo per ogni kilowatt** (passato da 10 euro a 20 euro) è stata **ridotta la soglia per l'applicazione di tale contributo da 225 kilowatt a 185**. Per le unità da diporto, invece, è stato previsto un **prelievo per lo stazionamento che dipende dalla lunghezza dello scafo**.

### **L'applicazione del superbollo a seguito delle modifiche del DL n. 201/2011**

Come abbiamo accennato in premessa il DL n. 201/2011 prevede una **modifica** – in senso negativo per il contribuente – del così detto **superbollo introdotto con la manovra di ferragosto**.

**Riguardo al peso economico di tale contributo evidenziamo che:**

- ➔ secondo quanto previsto dalla manovra di ferragosto il **superbollo è pari a 10 euro per ogni chilowatt superiore a 225;**

→ per effetto delle modifiche introdotte con il DL n.201/2011 **il superbollo è dovuto** nella misura **di 20 euro per ogni chilowatt superiore a 185.**

Tale contributo, in buona sostanza, deve essere **versato in relazione agli autoveicoli per il trasporto di persone che si possono considerare di lusso, quali berline, Suv o auto sportive.** A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi di autoveicoli che presentano i requisiti di potenza previsti per l'applicazione del super bollo:

<b>AUTOVEICOLI A CUI VA APPLICATO IL "SUPERBOLLO"</b>	
<b>Modello</b>	<b>Potenza (kW)</b>
<b>ASTON MARTIN</b>	da 313 a 380
<b>AUDI A8 3<sup>a</sup> serie A8 4.2 V8 TDI</b>	258
<b>FERRARI</b>	da 338 a 485
<b>LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2</b>	257
<b>PORSCHE Cayenne 3<sup>a</sup> serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo</b>	279 / 294 / 368
<b>ROLLS ROYCE Ghost 6.6</b>	240

### **Il valore dell'addizionale**

Come abbiamo anticipato sopra, **l'addizionale per i veicoli di grossa cilindrata, sportivi e di lusso ora ammonta a 20 euro per ogni kW di potenza superiore a 185.** Riprendendo gli esempi sopra riportati, quindi, **bisognerà versare il superbollo in misura pari a:**

<b>ESEMPIO – IMPORTO DEL SUPERBOLLO</b>			
<b>Modello</b>	<b>Potenza (kW)</b>	<b>Importo prima del DL n. 201/2011</b>	<b>Importo dopo il DL n. 201/2011</b>
<b>ASTON MARTIN</b>	da 313 a 380	<b>Da 880 a 1.550 euro</b>	<b>Da 2.560 a 3.900</b>
<b>AUDI A8 3<sup>a</sup> serie A8 4.2 V8 TDI</b>	258	<b>330 euro</b>	<b>1.460 euro</b>
<b>FERRARI</b>	da 338 a 485	<b>Da 1.130 a 2.600 euro</b>	<b>Da 3.060 6.000 euro</b>
<b>LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2</b>	257	<b>320 euro</b>	<b>1.440 euro</b>
<b>PORSCHE Cayenne 3<sup>a</sup> serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo</b>	279 / 294 / 368	<b>540 / 690 / 1.430 euro</b>	<b>1.880 / 2180 / 3.660 euro</b>
<b>ROLLS ROYCE Ghost 6.6</b>	240	<b>150 euro</b>	<b>1.100 euro</b>

Una modifica apportata in sede di conversione del DL 201/2011 prevede che l'addizionale in discorso venga proporzionalmente ridotta con il decorrere del tempo, ovvero:

- **dopo cinque anni dalla data di costruzione:** 60% dell'addizionale ( ovvero una riduzione del 40%);
- **dopo dieci anni dalla data di costruzione:** 30% dell'addizionale ( ovvero una riduzione del 70%);
- **dopo quindici anni dalla data di costruzione del veicolo:** 15% dell'addizionale ( ovvero una riduzione del 85%);
- **dopo 20 anni dalla data di costruzione:** non è più dovuta l'addizionale in discorso.

### **Tassa sullo stazionamento delle unità di diporto**

Quanto alla tassa annuale di stazionamento per le **unità da diporto** è previsto che, **a decorrere dal 1° maggio 2012, i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unità da diporto siano tenuti a versare una tassa annuale di stazionamento** per le unità da diporto che stazionino in **porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.**

La tassa è calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

<b>TASSA SULLO STAZIONAMENTO DELLE UNITÀ DI DIPORTO</b>	
<b>Lunghezza dello scafo</b>	<b>Importo della tassa</b>
Unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri	euro 5
Unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri	euro 8
Unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri	euro 10
Unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri	euro 30
Unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri	euro 90
Unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri	euro 207
Unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri	euro 372
Unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri	euro 521
Unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri	euro 703

La tassa è **ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti**, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei **comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia**, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

Una modifica introdotta in sede di conversione del DL 201/2011 prevede che **la tassa dovuta venga**, analogamente a quanto previsto per le auto di lusso, **proporzionalmente ridotta con il decorrere del tempo, ovvero:**

- **dopo cinque anni dalla data di costruzione:** riduzione del 15%;
- **dopo dieci anni dalla data di costruzione:** riduzione del 30%;
- **dopo quindici anni dalla data di costruzione:** riduzione del 45%.

La tassa in commento **non è dovuta** per le **unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.**

### **Imposta sugli aeromobili**

E' stata istituita, tra le altre, anche una **imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ad eccezione di quelli dello Stato ed equiparati, dei soggetti licenziatari di servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo.** L'imposta è fissata nelle seguenti misure:

<b>IMPOSTA SUGLI AEROMOBILI</b>	
<b>Peso massimo al decollo</b>	<b>Importo della tassa</b>
fino a 1.000 kg.	euro 1,50 al kg;
fino a 2.000 kg.	euro 2,45 al kg
fino a 4.000 kg.	euro 4,25 al kg
fino a 6.000 kg.	euro 5,75 al kg
fino a 8.000 kg.	euro 6,65 al kg
fino a 10.000 kg.	euro 7,10 al kg
oltre 10.000 kg.	euro 7,55 al kg.

Per quanto riguarda gli altri aeromobili, invece, vengono previsti i seguenti prelievi:

- **elicotteri:** l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
- **alianti, motoalianti, autogiri e aerostati,** euro 450,00.

L'imposta è applicata **anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.**

***Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.***

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO